

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1972

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente a disposizione in particolari situazioni

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto che, in applicazione della legge di avanzamento n. 1137 del 12 novembre 1955, solo una percentuale minima di ufficiali viene annualmente prescelta e promossa in base ad una graduatoria di merito con valutazioni discrezionali in assenza di un regolamento che ne disciplini l'applicazione.

La falcidia si avverte in modo particolare nel grado di tenente colonnello dove il rapporto dei promossi è di 10 su 100 (con piccole varianti tra Arma ed Arma) depauperando annualmente le Forze armate di ufficiali brillanti e valorosi, che nel corso di una trentennale carriera hanno dato prova di intelligenza, indiscussa capacità, provata esperienza, viva dedizione al dovere e che in guerra hanno messo in luce elette virtù militari e di amor di Patria.

A lenire in parte le gravi conseguenze della menzionata legge d'avanzamento, venne creato il ruolo « a disposizione » nel quale transitano appunto dopo la terza valutazione gli ufficiali dichiarati idonei e non prescelti: ruolo mortificante nel quale essi

permangono sino al raggiungimento dei limiti di età con ogni preclusione di carriera.

Tale trattamento contrasta con lo spirito della legge n. 928 del 19 ottobre 1959, più nota come legge Pitzalis, che disponeva accelerazioni di carriera e « promozione in soprannumero ad ispettore generale e qualifiche equiparate ».

In esecuzione della stessa pertanto, per i funzionari civili dello Stato fino al grado quinto venivano accelerate le promozioni con adozione del « soprannumero » e, senza alcun pregiudizio per l'ulteriore carriera, mentre agli ufficiali promossi nel ruolo « a disposizione », viene preclusa ogni speranza di carriera, anche dopo 10-15 anni di permanenza nello stesso grado.

La disparità di trattamento è divenuta più eclatante con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970 che disciplina il « riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ».

Infatti, in base alla predetta legge la promozione a direttore di sezione si ottiene a

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carriera aperta e si consegue in quattro anni e mezzo, mentre il grado militare corrispondente, tenente colonnello, si acquista in media dopo venti anni di servizio, previo superamento, nel grado di capitano, di un corso valutativo ed avanzamento a scelta al grado di maggiore.

La promozione a direttore di divisione si consegue in nove anni e mezzo di servizio (addirittura otto anni e mezzo se si tratta di personale direttivo tecnico), mentre per gli appartenenti alle Forze armate il grado corrispondente, nella migliore delle ipotesi, si raggiunge sempre dopo venticinque anni.

È chiaro ad un osservatore obiettivo che l'adozione di trattamenti così differenti nei confronti di dipendenti dello Stato non appare giustificata, ma, anzi, acquista il significato di un trattamento mortificante della categoria dei militari, che non hanno certamente demeritato rispetto ai funzionari civili, nè per specifica preparazione professionale nè per dedizione.

Questa continua, umiliante ed ingiusta disparità di trattamento nei confronti dei

militari, ha creato un vivissimo malcontento nella categoria.

Si ritiene pertanto giusto e doveroso premiare questi ufficiali « a disposizione » in possesso di tutti i requisiti richiesti e che da anni sono provvisti di impiego disimpegnandoli in modo eccellente, mossi solo da un profondo senso del dovere, pur non avendo alcun spiraglio di carriera, con lo schiudere anche ad essi la porta della promozione al grado superiore, che la legge n. 1137 del 1955 aveva precluso, creando una grave dannosa sperequazione di trattamento sia nei confronti dei colleghi più fortunati prescelti e promossi nel servizio permanente effettivo e soprattutto nei confronti dei funzionari civili, che con le accennate provvidenze hanno ottenuto delle facilitazioni di carriera ragguardevoli.

Tenuto conto che il provvedimento interessa un numero limitato di ufficiali, all'onere può essere fatto fronte con normali stanziamenti di bilancio.

A tal fine si presenta il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Gli ufficiali in servizio permanente « a disposizione » che hanno maturato una permanenza nel grado di otto anni e che sono stati impiegati in incarichi vari per almeno sei anni, possono conseguire la promozione al grado superiore nello stesso ruolo, qualora in possesso dei requisiti richiesti e comunque dopo la promozione dei pari-grado in servizio permanente effettivo che li precedono nei ruoli di provenienza.

Tali periodi sono diminuiti di due anni per gli ufficiali piloti del ruolo normale dell'Aeronautica militare e per gli ufficiali del Corpo di stato maggiore della marina militare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo precedente si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.